

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

67° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	Pag.	3
3 ^a - Affari esteri	»	7
5 ^a - Bilancio	»	12
6 ^a - Finanze e tesoro	»	14
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	20
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	26
10 ^a - Industria	»	29
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	34

Organismi bicamerali

Mafia	Pag.	36
Riforme istituzionali	»	40
Riforma tributaria	»	41

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	46
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	52

CONVOCAZIONI	Pag.	58
--------------------	------	----

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

26^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia (719), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)**

Il presidente DI LEMBO dà preliminarmente conto del parere favorevole della Commissione affari costituzionali.

Il relatore MASIELLO, rievocando le vicende parlamentari che hanno portato alla quarta reiterazione di un decreto-legge risalente al gennaio 1992 e rifacendosi ai contenuti della valida relazione a suo tempo svolta dal senatore Ballesi, si esprime a favore dell'approvazione del disegno di legge di conversione, anche se non nasconde critiche al ricorso insistente allo strumento del decreto-legge come tecnica quasi ordinaria di produzione legislativa.

Senza soffermarsi sugli emendamenti aggiuntivi di due articoli, a suo tempo introdotti dalla Camera dei deputati e non ripresentati nell'attuale formulazione del decreto dal Governo, si dichiara poi favorevole all'erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonché i turni straordinari, l'assistenza al magistrato e la reperibilità, come pure all'estensione, per l'anno 1992, del compenso relativo alla reperibilità anche al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento appartenente al settore giudiziario.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore PREIONI, il quale, pur favorevole alla conversione di un decreto-legge che giunge quasi a consuntivo, ritiene

preferibile precisare con maggiore chiarezza l'effettiva portata delle parole «qualifica dirigenziale e direttiva» di cui all'articolo 2: infatti, si tratta di una formulazione tecnicamente imprecisa, probabilmente foriera di vischiosità in sede applicativa. Contesta comunque sul piano del metodo l'ennesimo ricorso a un provvedimento-tampone al fine di affrontare il problema della retribuzione dei dipendenti, per la risoluzione del quale sarebbe di gran lunga preferibile il ricorso a provvedimenti organici, di ampio respiro.

Il senatore FILETTI dichiara di non avere nulla contro l'ulteriore corso del disegno di legge e ribadisce la sua astensione nei confronti di esso, come già in occasione delle precedenti letture degli analoghi decreti-legge, pur mostrandosi perplesso circa la sufficienza degli stanziamenti previsti.

Il senatore PINTO, apprezzata l'articolata relazione del senatore Masiello, manifesta incidentalmente una sua diversa valutazione circa la procedura adottata dal Governo, giacchè le ragioni di urgenza già presenti all'inizio dell'anno si sono incrementate proprio per la mancata reiterazione dei diversi decreti-legge succedutisi nel corso dei mesi. Preannuncia comunque il voto favorevole alla conversione.

Il presidente DI LEMBO, senza entrare nel merito della evidente opportunità del testo articolato all'esame, rammenta come le formulazioni degli articoli aggiuntivi 3-bis e 3-ter del precedente decreto-legge fossero in contrasto con le posizioni sostenute dai sindacati e pertanto bene il Governo ha fatto nel non ripresentarli nel provvedimento in discussione.

Replica il relatore MASIELLO, compiacendosi della generalizzata volontà favorevole all'approvazione e ricorda la contrarietà a suo tempo espressa dalla Commissione bilancio al più volte citato articolo 3-bis. Pur rilevando come sia estremamente arduo operare qualsivoglia quantificazione degli incrementi di redditività per i dipendenti del Ministero della giustizia, si dichiara favorevole alla conversione del decreto-legge che costituisce un indubbio sostegno al lodevole impegno di molti dipendenti del settore.

Il sottosegretario DE CINQUE fa presente come i compensi recati dal provvedimento in titolo corrispondono al sacrificio e all'impegno di particolari categorie di dipendenti del Ministero della giustizia; con riferimento poi alle perplessità manifestate dal senatore Preioni dichiara non ritenerle fondate e comunque si impegna a nome del Governo ad adottare, qualora necessario, ogni intervento risolutivo in sede applicativa per evitare l'insorgere di letture potenzialmente distorsive del dettato legislativo.

Il presidente DI LEMBO in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (429) (Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento)
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore VENTURI, facendo presente come nella scorsa legislatura l'Assemblea del Senato avesse approvato un disegno di legge innovativo della disciplina in materia di tutela del diritto d'autore. Poichè l'interruzione anticipata della legislatura ne impedì l'approvazione definitiva, alcuni senatori hanno ripresentato il provvedimento all'inizio della presente legislatura al fine di permettere il ricorso alla procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

Il disegno di legge - che non scalfisce l'impianto globale della legge 633 del 1941, tuttora valida sotto il profilo tecnico-giuridico e soprattutto sotto quello dei collegamenti con i principi internazionali in materia di diritto d'autore - mira a combattere la cosiddetta «pirateria libraria» ossia la riproduzione non autorizzata di volumi già stampati, fenomeno acuitosi negli ultimi tempi per l'efficienza dei moderni mezzi di copiatura. Si intende dunque colpire la condotta di chi riproduce per fini di lucro la composizione grafica dell'opera altrui e contestualmente si intende devolvere i proventi derivanti dall'applicazione delle relative sanzioni in favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Infine, verranno ad essere abrogati, opportunamente, gli articoli 177, 178 e 179, nonchè l'ultimo comma dell'articolo 172 della menzionata legge 633 del 1941. Conclude la propria esposizione raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

27^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 15.

Il presidente RIZ, in relazione ai concomitanti impegni parlamentari di numerosi commissari, propone di rinviare l'inizio dei lavori della seduta pomeridiana alle ore 18,30.

Così resta stabilito e la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 18,40).

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia (719), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente RIZ avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione unanime dà mandato al senatore Masiello di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 719 autorizzandolo altresì a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

FANFANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giacobuzzo.**La seduta inizia alle ore 15,40.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

(A 8, C 3ª, 4ª)

Il presidente FANFANI informa che, in seguito alla costituzione dei nuovi Gruppi parlamentari, sono stati designati a far parte della Commissione i senatori Valentino Martelli, per il Gruppo liberale, ed Emilio Molinari per il Gruppo Verdi-La Rete. Ai nuovi componenti della Commissione rivolge il più cordiale benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Il Presidente informa altresì che il ministro Colombo ha comunicato la propria disponibilità a rispondere alle interrogazioni in materia di cooperazione allo sviluppo nella giornata di giovedì 19 novembre. Tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea approvato stamane dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la Commissione sarà convocata per la mattinata di giovedì 19.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente FANFANI ricorda che nella seduta precedente si è conclusa la discussione generale e sono intervenuti il relatore ed il rappresentante del Governo. La Commissione concordò di procedere ad un ulteriore esame di alcuni punti controversi dell'Accordo di Schengen e chiese al relatore di predisporre un documento scritto, che è stato distribuito all'inizio della seduta. Avverte poi che non è ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali, in quanto stamattina è stata deliberata la rimessione dalla sede ristretta a quella plenaria: è auspicabile che tale parere possa essere espresso dalla 1^a Commissione nella seduta già convocata per domattina. Quanto al parere della Commissione bilancio, si prevede che esso possa essere espresso dalla Sottocommissione, convocata per questo pomeriggio.

Il senatore BENVENUTI ritiene importante che, anche se sono scaduti i termini prescritti, si attenda il parere della Commissione affari costituzionali, la quale potrebbe offrire un contributo di riflessione anche in ordine ai rilievi critici formulati dallo stesso relatore. Ritiene altresì assai rilevante il parere atteso dalla Giunta per gli affari europei, che non si è ancora espressa sul disegno di legge in esame.

Anche il senatore STAGLIENO sottolinea la rilevanza del parere della Commissione affari costituzionali e si riserva di specificare la posizione della Lega Nord dopo che avrà avuto modo di esaminare i pareri non ancora pervenuti.

Interviene il relatore DE MATTEO, il quale osserva anzi tutto che il 6 novembre anche la Grecia ha formalmente aderito all'Accordo di Schengen, dal quale restano estranei, tra i Paesi comunitari, solo il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca. Nel rinviare alla disamina contenuta nel documento sottoposto alla Commissione, osserva in linea generale che l'Accordo di Schengen presenta tutti i limiti propri del processo di integrazione europea, ma nel complesso i vantaggi della ratifica superano gli inconvenienti da più parti lamentati.

In definitiva, si tratta di un passo avanti nella direzione della libera circolazione delle persone e delle merci, ma tale accordo va ricondotto all'interno di una politica più ampia soprattutto in materia di immigrazione e di cooperazione allo sviluppo. Sono questi temi che devono essere riassunti dalla Comunità con una forte iniziativa politica, in mancanza della quale inevitabilmente l'immigrazione sarà trattata solo come un problema di ordine pubblico, da affrontare con le necessarie misure di sicurezza.

Ulteriori iniziative dovrebbero essere adottate in materia di diritto di asilo - istituendo una *Authority* comunitaria per la valutazione del rifiuto della richiesta d'asilo - e in ordine alla interpretazione degli accordi, che dovrebbe essere devoluta alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Infine appare necessario introdurre disposizioni precise e garantistiche in ordine alla registrazione dei dati personali prevista nell'ambito del sistema informativo Schengen.

Il senatore Arduino AGNELLI si sofferma sull'ambito territoriale del sistema Schengen, rilevando che i tre paesi comunitari che non

hanno aderito all'Accordo sono gli stessi che rivendicano il diritto di esercitare i controlli alle frontiere interne, in deroga alle disposizioni dell'Atto unico europeo.

Il sottosegretario GIACOVAZZO si ricollega alle osservazioni del senatore Agnelli per sottolineare che l'Accordo di Schengen configura il più ampio «spazio europeo» oggi possibile e che una convenzione comunitaria sulla libera circolazione delle merci e delle persone è stata bloccata per la controversia insorta fra il Regno Unito e la Spagna per Gibilterra. Mentre i tre Stati che non hanno aderito al sistema Schengen hanno una posizione geografica periferica, l'Italia ha tutto l'interesse a non restare separata da uno spazio di circolazione da cui i cittadini e anche gli stranieri residenti nel territorio nazionale ricaverebbero grossi vantaggi. In conclusione, il Sottosegretario osserva che la ratifica dell'Accordo costituirebbe certamente un passo avanti verso l'unificazione europea e non pregiudicherebbe ulteriori iniziative, che il Governo intende promuovere per ovviare alle carenze e ai limiti che sono stati rilevati anche nel dibattito in corso.

Il senatore VINCI, sciogliendo la riserva espressa nella precedente seduta, dichiara che il Gruppo di Rifondazione comunista è del tutto contrario alla ratifica dell'Accordo di Schengen, che considera un nuovo passo verso l'edificazione di un'Europa illiberale con i propri cittadini ed egoista verso gli stranieri. In particolare, sono attribuiti poteri eccessivi ed abnormi al Comitato esecutivo, sono previste scarse garanzie per il diritto d'asilo e per gli immigrati e, al contrario, si configurano vaghe minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Con riferimento alle disposizioni del disegno di legge recanti modifiche alla cosiddetta «legge Martelli», si domanda se sia possibile presentare emendamenti: in caso contrario la Commissione sarebbe obbligata a subire passivamente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Trattato.

A tal riguardo il senatore PECCHIOLI osserva che è opportuno distinguere tra le disposizioni che non possono essere in alcun modo modificate, perchè parti integranti dell'Accordo, e quelle sottoposte al normale regime di discussione e approvazione dei disegni di legge.

Il presidente FANFANI osserva che l'approvazione di emendamenti concernenti appunto l'adeguamento dell'ordinamento italiano ai contenuti dell'Accordo sarebbe oggettivamente in contraddizione con la ratifica dell'Accordo stesso. Potrebbe invece essere considerata, a suo avviso, l'opportunità di accompagnare la ratifica con un atto di indirizzo politico: invita pertanto il relatore a precisare se ritiene percorribile un itinerario simile a quello seguito in occasione della ratifica del Trattato di Maastricht.

Il relatore DE MATTEO fa presente che le disposizioni indicate dal senatore Vinci non rappresentano certo un modo surrettizio di modificare la «legge Martelli», ma si rendono necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento italiano all'accordo internazionale in esame.

Per altro restano in vigore tutte le altre convenzioni sottoscritte dall'Italia, ad eccezione delle disposizioni che contrastino direttamente con quelle dell'Accordo di Schengen, ed è fatto salvo il criterio di prevalenza del diritto comunitario. Considera possibile comunque recepire alcune delle preoccupazioni espresse dal senatore Vinci nell'ambito di un documento politico che si riserva di proporre alla Commissione.

Il senatore STAGLIENO rileva che l'ordine pubblico non è certo minacciato dagli immigrati che desiderano lavorare, ma dai *viados*, dai trafficanti di vario tipo e dagli immigrati aderenti a ideologie di tipo fondamentalista, che possono farsi strumento di trame pericolose.

Il senatore BENVENUTI e il senatore GUALTIERI sottolineano la rilevanza del problema sollevato dai senatori Vinci e Pecchioli e ritengono opportuno che a tal riguardo si pronunzi anche la Commissione affari costituzionali.

Il relatore DE MATTEO ribadisce che le modificazioni della «legge Martelli» sono postulate dagli accordi sottoscritti; senza di esse, infatti, non sarebbe possibile dare attuazione a tali accordi.

Il senatore BENVENUTI replica che, sotto il profilo politico, è contraddittorio accettare queste modificazioni e poi auspicare in un documento esattamente il contrario.

Rispondendo a un quesito del senatore MOLINARI, il presidente FANFANI precisa che non si pone in astratto il problema dell'emendabilità del disegno di legge, ma quello della compatibilità degli emendamenti con il disegno di legge: se si procede a ratificare l'Accordo di Schengen gli emendamenti proposti non possono contrastare con il contenuto di tale Accordo.

Il sottosegretario GIACOVAZZO ritiene che non sarebbe coerente procedere alla ratifica di un accordo internazionale e contemporaneamente rifiutare le norme di adeguamento dell'ordinamento interno ai contenuti di tale accordo.

Il relatore DE MATTEO invita il Sottosegretario a verificare se sia possibile una limitata modifica delle disposizioni concernenti il provvedimento di espulsione, nel senso di prevederne la motivazione.

Il sottosegretario GIACOVAZZO si riserva di rispondere nella prossima seduta.

Il presidente FANFANI, preso atto degli orientamenti espressi, invita il relatore a predisporre un ordine del giorno che riassume le osservazioni su cui concorda gran parte della Commissione. Rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta, auspicando che pervengano tempestivamente i pareri richiesti alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 15, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 586.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre 1992.

Il presidente ABIS fa presente che, in considerazione della necessità di procedere sollecitamente alla conclusione dell'esame del provvedimento in titolo e tenendo conto del fatto che questa settimana si svolgono lavori in Assemblea, è opportuno incaricare il relatore di redigere emendamenti concordati tra i Gruppi al fine di poterli approvare nella prossima seduta della Commissione, da tenersi appena i lavori dell'Assemblea lo renderanno possibile, nell'auspicio di portare il provvedimento all'approvazione del Senato nel corso della prossima settimana. Per l'elaborazione di tali emendamenti il relatore potrebbe proficuamente dar corso a contatti informali con i rappresentanti di tutti i Gruppi.

Il senatore SPOSETTI non si dichiara contrario a tale procedura, anche se ritiene indispensabile, prima di procedere all'esame del provvedimento, disporre di dati, soprattutto con riferimento all'entità finanziaria dei contratti di programma e alle delibere CIPE relative alle intese e agli accordi di programma. Ciò al fine di conoscere come siano state sino ad oggi spese le risorse e quali siano gli impegni futuri.

Il senatore PAGLIARINI ritiene indispensabile ottenere dati relativamente ai soggetti che hanno beneficiato delle fiscalizzazioni, alle spese per completamento delle opere, alle modalità con cui sono state utilizzate le risorse per i vecchi progetti della Cassa del Mezzogiorno e alle aspettative giuridicamente rilevanti in ordine all'erogazione dei finanziamenti.

Il relatore DE VITO ritiene che il lavoro istruttorio che potrà essere svolto consentirà di concludere rapidamente l'esame del provvedimento, mentre non dovrebbe costituire ostacolo l'acquisizione della documentazione richiesta.

Prende nuovamente la parola il senatore SPOSETTI per chiedere che il Governo fornisca informazioni sulla diga in Calabria finanziata con i fondi in questione. Nel chiedere poi informazioni altresì per quanto concerne la Basilicata, fa presente che è indispensabile acquisire le conclusioni del Nucleo di valutazione relativo al FIO relativamente alla diga del Bilancino in Toscana e al riadattamento delle mura di Lucca.

Il presidente ABIS, nel prendere atto dell'accordo della Commissione sulla proposta dianzi avanzata, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

32^a Seduta*Presidenza del Presidente***FORTE***Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE****GAROFALO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro (Doc. XXII, n. 1)**

(Esame e sospensione)

(R 162, A, 1^o)

Il presidente FORTE riferisce alla Commissione sulla proposta di inchiesta in titolo, la quale nasce dalla consapevolezza che sia quanto mai utile una prosecuzione delle indagini effettuate nel corso della passata legislatura, utilizzando le rivelazioni, ammissioni e scoperte giunte recentemente da sedi giudiziarie e politiche degli Stati Uniti, al fine di appurare definitivamente il disegno politico che ha determinato lo «scandalo della sede BNL di Atlanta». Proponendo dunque l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta, il documento in titolo circoscrive l'ambito dell'inchiesta stessa, da una parte, all'accertamento dell'eventuale coinvolgimento nei progetti di riarmo dell'Iraq di imprese italiane che abbiano avuto finanziamenti o garanzie dalla BNL di Atlanta e, dall'altra, all'accertamento delle eventuali responsabilità di soggetti pubblici e privati italiani per aver agito in modo da assecondare il programma di riarmo e di autosufficienza tecnologica per fini militari dell'Iraq. Dopo aver dato conto dei singoli articoli, il presidente Forte preannuncia la disponibilità ad aggiungere la propria firma al documento, purchè venga accettata dai proponenti una modifica dell'alea dell'articolo 1, prima della lettera a), consistente nella soppressione delle parole «, in particolare», al fine di definire con precisione l'ambito dell'inchiesta. Sottolinea poi l'opportunità che la Commissione d'inchiesta rimanga nell'ambito del Senato, per non dare la sensazione che il lavoro svolto nella precedente legislatura non abbia condotto a risultati concreti; in realtà, la precedente Commissione d'inchiesta ha raggiunto gli obiettivi che si era posti, concludendo i propri lavori con il termine della X legislatura.

Nel ricordare che un'analogha proposta di inchiesta risulta presentata alla Camera dei deputati, fa presente che l'articolo 162 del Regolamento del Senato estende alle proposte di inchiesta parlamentare le disposizioni relative ai disegni di legge, in quanto applicabili. Nella fattispecie si pone pertanto il problema se considerare necessariamente applicabile la disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, in base alla quale, quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente oggetto identico rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.

Il presidente Forte afferma che nella fattispecie può ritenersi prevalente la norma di cui al comma 4 dell'articolo 162 del Regolamento, in base alla quale se anche la Camera delibera una inchiesta su identica materia, le Commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune. Tale previsione sembra escludere, nel caso in questione, la necessaria applicabilità del citato articolo 51, comma 3, del Regolamento alle proposte di inchiesta parlamentare monocamerale. È perciò possibile, a suo avviso, proseguire l'esame del documento e pervenire ad una deliberazione finale, senza avviare necessariamente preventive intese con la Camera dei deputati.

Con le conclusioni del Presidente a tale riguardo dichiarano di concordare i senatori GAROFALO, PELLEGRINO, SCHEDEA, LEONARDI, PICCOLO e FERRARA Vito.

Il Presidente FORTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore GAROFALO, preannunciata la disponibilità del proprio Gruppo ad accogliere la proposta di modifica suggerita dal presidente Forte, pone l'accento sulla opportunità di istituire una nuova Commissione di inchiesta che riprenda il lavoro già svolto nella passata legislatura dalla precedente Commissione, utilizzando anche le informazioni nel frattempo pervenute dagli Stati Uniti. Ribadita la propria adesione alla proposta procedurale del Presidente, rileva, tra l'altro, che il documento presentato alla Camera dei deputati si limita a riproporre questioni già indagate dalla precedente Commissione di inchiesta del Senato.

Il senatore LEONARDI dichiara, a nome del proprio Gruppo, di condividere la proposta di inchiesta parlamentare.

Il senatore FERRARA Vito preannuncia l'assenso della sua parte politica sul documento in esame, anche per non vanificare i risultati raggiunti con l'inchiesta già svolta.

Si associano i senatori GUGLIERI e SCHEDEA, a nome dei rispettivi Gruppi.

I senatori PICCOLO e RAVASIO preannunciano la disponibilità ad aggiungere la propria firma alla proposta di inchiesta parlamentare in esame.

Il presidente FORTE comunica che sono pervenuti i pareri della 2^a Commissione (favorevole), della 10^a Commissione (favorevole con osservazione); non è invece ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione che dovrà pronunciarsi nel corso del pomeriggio. I termini per l'espressione dei pareri da parte delle altre Commissioni consultate sono invece scaduti. Sospende quindi l'esame del documento in attesa del parere della 1^a Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

**Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni (647), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)**

Il senatore FAVILLA riferisce sul disegno di legge in titolo, concernente l'adeguamento alla direttiva comunitaria 83/181/CEE - come modificata dalla direttiva 88/331/CEE - che prevede l'esenzione dall'IVA per talune importazioni definitive di beni provenienti da paesi terzi, ovvero da uno Stato membro e alla direttiva 83/183/CEE - come modificata dalla direttiva 89/604/CEE - che prevede l'esenzione dall'IVA e dalle accise per le importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro. Il contenuto di tali direttive viene riportato negli attuali articoli 12 e 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in modo che dalla nuova stesura risultino eliminate le disposizioni che, sotto il profilo daziario, sono ormai previste dal regolamento CEE 918/83 e completate le disposizioni relative alla fiscalità interna. In definitiva, il nuovo articolo 12 estende il beneficio dell'esenzione anche ai diritti di confine diversi da quelli previsti dal citato regolamento e stabilisce che non sono soggette all'IVA le merci per le quali le direttive comunitarie in esame impongono agli Stati membri di concedere l'esenzione. Il nuovo articolo 14 dispone che le modalità e le condizioni per l'applicazione delle franchigie saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Sottolineando che il provvedimento in esame comporterà notevoli facilitazioni nella circolazione di beni al seguito dei viaggiatori, delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, dei beni personali di privati, richiama altresì all'attenzione della Commissione i rischi che potranno derivare dall'abolizione dei controlli doganali soprattutto con riferimento all'applicazione delle accise. Complessivamente si dichiara infine favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che il processo di abolizione dei controlli e formalità doganali è comunque accompagnato dall'instaurazione di uno stretto rapporto di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Il presidente FORTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per domani alle ore 12.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 709, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 1992, N. 413, CONCERNENTE, TRA L'ALTRO, LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ PER AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Il sottosegretario DE LUCA, in considerazione dei gravi disagi derivanti dalle agitazioni in atto dei lavoratori dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, chiede al Presidente di valutare, congiuntamente al Presidente della 5ª Commissione, l'opportunità di prendere in esame sollecitamente il disegno di legge n. 709, anche per poter lasciare all'altro ramo del Parlamento margini di tempo più ampi per la relativa trattazione.

Il presidente FORTE fa presente che la convocazione delle Commissioni riunite 5ª e 6ª per l'esame del disegno di legge n. 709 spetta al presidente della 5ª Commissione, in quanto più anziano di età, il quale ovviamente deve tener conto anche degli altri impegni della Commissione da lui presieduta.

Il presidente FORTE sospende la seduta per concomitanti lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 20,45).

IN SEDE REFERENTE

GAROFALO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro (Doc. XXII, n. 1)

(Ripresa e conclusione dell'esame)
(R 162, A, 1º)

Il presidente FORTE comunica che è pervenuto il parere favorevole della 1ª Commissione sul documento in titolo; si può pertanto passare all'esame degli articoli.

In sede di esame dell'articolo 1 il presidente FORTE presenta l'emendamento 1.0 volto a sopprimere, all'alinea, le parole: «, in particolare».

L'emendamento 1.0, posto ai voti, è accolto.

È poi accolto l'articolo 1 con la citata modifica.

Posti separatamente in votazione, vengono poi accolti, senza modifiche, gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8.

Si dà infine mandato, all'unanimità, al presidente-relatore FORTE di riferire favorevolmente in Assemblea sul documento XXII, n. 1, concernente la proposta di inchiesta parlamentare in titolo, con la modifica approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI

GAROFALO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro» (Doc. XXII, n. 1)

Art. 1.

All'alinea, sopprimere le seguenti parole: «, in particolare».

1.0

FORTE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

38^a Seduta

Presidenza del Presidente
FRANZA

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Casoli.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione il legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente FRANZA dà la parola al ministro Pagani per alcune comunicazioni preliminari.

Il MINISTRO dà notizia di una nota inviata dalla Commissione della CEE al governo italiano in data 3 novembre u.s., con la quale si richiama l'attenzione del Governo italiano sulla necessità di dare piena attuazione alle direttive comunitarie in tema di radiodiffusione. Al riguardo dichiara che il Governo italiano non si sottrarrà al dovere di verificare la fondatezza delle osservazioni formulate nella nota: tuttavia il numero di esse e l'ampiezza dei problemi sollevati sono tali da richiedere un approfondimento, incompatibile con l'urgenza del procedimento di conversione di un decreto-legge.

Pone altresì in risalto come la nota non si limiti all'aspetto delle sponsorizzazioni, largamente pubblicizzato dalla stampa, ma riguardi anche altre questioni di notevole rilevanza, quali ad esempio la riserva del 25 per cento della pubblicità dello Stato e di altri enti in favore della radiodiffusione locale, la riserva del 50 per cento in favore delle opere cinematografiche italiane, il recepimento incompleto delle norme sulle interruzioni pubblicitarie.

Dopo aver comunicato che saranno avviate con la massima sollecitudine consultazioni con il Garante e con i rappresentanti delle

categorie coinvolte, il Ministro fa presente che alcune delle contestazioni della Commissione suscitano notevoli perplessità e sarebbero suscettibili, se accolte acriticamente, di incidere su settori importanti e attualmente in difficoltà della nostra economia, come la cinematografia e l'emittenza locale. Rilevato come l'eliminazione della riserva alla radiodiffusione locale del 25 per cento della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici penalizzerebbe gravemente emittenti che già lamentano una grave carenza di risorse, fa presente che fu il Parlamento e non il Governo a riservare alle opere cinematografiche italiane il 50 per cento dello spazio riservato a quelle europee, disposizione difficilmente giustificabile alla stregua dell'articolo 59 del Trattato CEE (che sancisce il principio della libera circolazione dei servizi). Anche in tal caso tuttavia occorrerà una consultazione con il Ministero del turismo e dello spettacolo e con le categorie interessate e quindi una valutazione dell'incidenza di modifiche alla legge n. 223 del 1990 su un settore attualmente in grave crisi.

Per quel che concerne poi la questione delle modalità di interruzione pubblicitaria, ricorda che l'articolo 20 della direttiva conferiva agli Stati membri la facoltà di prevedere condizioni diverse da quelle stabilite in linea generale agli articoli 11 e 18 con riferimento alle trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate in uno o più altri Stati membri. Al riguardo comunica che lo Stato italiano ha adottato tutte le misure idonee ad evitare che i programmi italiani siano irradiati in altri Stati membri della Comunità. In tema poi di sponsorizzazioni, ricordato come il Garante per la radiodiffusione e l'editoria si sia attivato per presentare idonee proposte al riguardo, evidenzia l'oggettiva opinabilità delle tesi sostenute dalla Commissione la quale, non essendo l'organo da cui proviene la direttiva, non può esercitarne poteri di interpretazione autentica. Fa presente infatti che il testo della lettera in taluni punti tende a forzare il tenore letterale dell'articolo 17 della direttiva, che non stabilirebbe per le sponsorizzazioni esclusivamente la mera indicazione all'inizio e alla fine dei programmi del nome o del logotipo dello *sponsor*, bensì imporrebbe di avvertire il telespettatore della sponsorizzazione del programma e della conseguente possibilità di una qualche forma di influenza dello *sponsor* sul contenuto del medesimo. Pertanto lo scopo perseguito dalla direttiva sarebbe piuttosto quello di imporre criteri di riconoscibilità del programma sponsorizzato e non quello sottolineato nella lettera della Commissione di vietare ogni apparizione del nome o del logotipo dello *sponsor* durante il programma. Con riferimento poi alla lettera c) dell'articolo 17 della direttiva (in base alla quale, tra l'altro, i programmi televisivi sponsorizzati non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello *sponsor* o di un terzo) il Ministro evidenzia l'ambiguità della normativa contenuta nella direttiva comunitaria: infatti il concetto di sponsorizzazione non coincide, neppure secondo l'ordinamento comunitario con una irrealistica contribuzione disinteressata e la norma di cui alla lettera c) dell'articolo 17 va interpretata sistematicamente con la definizione di sponsorizzazione della lettera d) dell'articolo 1, in base al quale lo scopo della sponsorizzazione è la promozione del

nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o dei prodotti del soggetto che contribuisce al finanziamento di programmi televisivi.

Dopo aver rilevato pertanto la difficoltà di conciliare le due disposizioni, auspica che il problema sia affrontato in sede comunitaria, con un chiarimento da parte del Consiglio delle Comunità, tenendo conto del fatto che ben 9 Stati su 12 hanno registrato difficoltà interpretative della direttiva comunitaria.

Il Governo pertanto si riserva di approfondire le contestazioni della Comunità verificandone l'impatto sui settori della produzione cinematografica dell'emittenza locale, acquisendo il parere di altri Ministeri e assumendo informazioni sul comportamento degli altri 8 paesi interessati dai rilievi della Commissione. In tempi brevi il Governo potrà prendere una decisione circa la possibilità di introdurre nel decreto in discussione emendamenti conseguenti ovvero di predisporre un provvedimento *ad hoc* avente per oggetto la materia trattata nella nota della Commissione della CEE.

Sulle comunicazioni del ministro Pagani ha luogo un dibattito.

Il senatore VISIBELLI esprime profondo sconcerto per il fatto che la nota della Commissione CEE sia stata acquisita dai mezzi di comunicazione ancor prima che fosse ricevuta dal Governo e resa nota al Parlamento.

Nella scorsa seduta ebbe modo di definire operazione di «contrabbando legislativo» l'operato del Governo che, nell'emanare un decreto-legge il cui titolo fa riferimento esclusivamente a disposizioni urgenti sulla pubblicità radiotelevisiva, affronta argomenti di ben altro rilievo, quali quelli delle risorse finanziarie della RAI.

Peraltro, alla luce dell'intervento della CEE, appare ora più logico accantonare l'esame della materia pubblicitaria, sulla quale il Governo ha chiesto tempo per approfondire i termini della nota della Commissione CEE, e quindi sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge in esame senza però arrestare l'*iter* delle restanti disposizioni del provvedimento, le quali, visto che il Governo ha utilizzato lo strumento del decreto-legge, dovrebbero rivestire carattere di urgenza.

Il senatore ROGNONI osserva che dalle comunicazioni rese dal ministro Pagani emerge l'intento del Governo di approfittare della nota comunitaria per rinviare l'esame della materia pubblicitaria, che pure richiede un intervento urgente di riassetto. Giudica peraltro priva di senso la proposta del senatore Visibelli, volta a rinviare proprio ogni possibilità, attraverso modifiche dell'articolo 3, di riequilibrare finalmente il mercato pubblicitario. A tale riguardo, precisa che l'articolo 3 del decreto-legge è il frutto di un concerto tra il Governo, la RAI e la Fininvest, al termine del quale queste ultime due società hanno «a malincuore» accettato l'elevazione dal 2 al 3 per cento del tasso di conversione dei programmi sponsorizzati in messaggi pubblicitari, utilizzato per il computo dei limiti orari di affollamento, come gesto di buona volontà verso un riassetto della materia. Evidentemente, però, tale disposizione è assolutamente insufficiente ad avviare un più complessivo riequilibrio delle risorse.

A fronte di tali ipocrisie, gli emendamenti presentati all'articolo 3 dal Gruppo democratico della sinistra e dalla senatrice Maisano Grassi sono invece volti proprio a recepire il contenuto della nota della Commissione CEE e tendono a fare chiarezza definitivamente in ordine al deprecabile fenomeno di utilizzare la sponsorizzazione per scopi prettamente pubblicitari.

Chiede pertanto che vengano discussi e votati gli emendamenti presentati senza ulteriori rinvii allo scopo di dare subito una risposta concreta alla Commissione CEE in ordine al problema della pubblicità e delle sponsorizzazioni. Tutte le altre indicazioni contenute nella nota comunitaria, infine, potranno essere approfonditamente valutate dal Governo, eventualmente predisponendo un disegno di legge *ad hoc*.

Il senatore COVELLO manifesta l'avviso favorevole del Gruppo democristiano all'ipotesi di un breve rinvio di non più di una settimana, per consentire al Governo di valutare nella sua collegialità i termini della questione.

Il senatore NERLI osserva che il Governo non tiene un comportamento coerente quando si tratta di recepire le indicazioni comunitarie. In questa occasione, infatti, il ministro Pagani afferma che esse non devono essere accolte acriticamente, mentre, in occasione di altra diffida in materia di lavoro portuale, il Ministro della marina mercantile si è affrettato ad emanare un decreto-legge per recepire immediatamente il contenuto della medesima.

Ora, in questo caso, le inadempienze del Governo italiano sono indiscutibili. Non si vede quindi come esso non debba approfittare dell'occasione fornita dall'esame del decreto-legge in questione e quindi degli emendamenti presentati all'articolo 3 per dimostrare alla Commissione CEE la sua disponibilità a recepire la normativa comunitaria in materia pubblicitaria. Nelle prossime settimane, poi, l'Esecutivo potrà valutare gli altri problemi sollevati dalla nota comunitaria.

Avverte infine che il suo Gruppo non intenderebbe continuare a partecipare ai lavori della Commissione e del Senato, ove venisse adottata una diversa impostazione, volta a rinviare l'esame della materia senza una precisa assunzione di responsabilità da parte del Governo.

Il senatore GIUNTA fa notare che il decreto-legge, da un lato, si propone lo scopo di eliminare il tetto pubblicitario della RAI per consentire ad essa di incrementare le proprie entrate e, dall'altro, è volto a consentire che le sponsorizzazioni possano essere considerate entrate non pubblicitarie. Per questa parte, il provvedimento appare ipocrita, in quanto è assolutamente evidente che gli spazi relativi agli sponsor sono utilizzati per meri scopi pubblicitari.

Occorre quindi finalmente considerare le sponsorizzazioni nell'ambito dei limiti all'affollamento pubblicitario. Tale questione va affrontata senza ulteriore indugio e pertanto la proposta del senatore Visibelli non appare condivisibile. Tutt'al più, si può consentire un breve rinvio al Governo per valutare gli emendamenti presentati all'articolo 3, che sono proprio volti a recepire le indicazioni comunitarie sulla pubblicità e sulle sponsorizzazioni.

La senatrice MAISANO GRASSI chiede che vengano discussi gli emendamenti da lei presentati all'articolo 3, in quanto sono assolutamente coerenti con lo spirito della nota della Commissione CEE.

Il senatore PINNA ritiene che, in questa materia, sarebbe finalmente opportuno che la maggioranza avviasse un confronto costruttivo con l'opposizione senza più arroccarsi su posizioni preconcepite. Giudica singolare l'argomentazione del ministro Pagani nella parte in cui, preso atto dei ritardi in cui versa il nostro Paese nel recepimento della direttiva comunitaria in materia radiotelevisiva, invece di cogliere l'occasione fornita dall'esame del decreto-legge, propone di rinviare la discussione. Inoltre, il fatto che altri 8 Paesi della CEE avrebbero ricevuto analoga diffida non può essere considerato elemento di conforto. Occorrerebbe, semmai, seguire il modello dei Paesi adempienti. Si può acconsentire alla proposta di un brevissimo rinvio, purchè il Governo manifesti l'intendimento di recepire il contenuto degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore FABRIS tiene a precisare che la maggioranza non ha alcuna intenzione di eludere le indicazioni comunitarie. Il problema posto dal ministro Pagani è di natura squisitamente formale e temporale e non si può quindi non riconoscergli una breve pausa di riflessione allo scopo di consentire al Governo di affrontare la materia nella sua collegialità.

Il ministro PAGANI fa presente che il Governo è intenzionato ad affrontare questioni così delicate per approssimazioni successive. Ricorda che il sistema radiotelevisivo italiano, nel bene o nel male, si basa sulle risorse pubblicitarie e non si può quindi distruggere tale sistema frettolosamente senza prima averne prefigurato uno nuovo.

Sul tema delle sponsorizzazioni, il Governo non ha chiusure preconcepite: l'articolo 3 del decreto-legge è un primo passo verso un riesame globale della materia, sulla quale egli attende anche indicazioni dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria che, con lettera del 28 ottobre scorso, ha chiesto tempo per esaminare adeguatamente la questione.

Ora, la nota comunitaria solleva numerosi problemi ed il Governo nella sua collegialità ha bisogno di valutare se non sia il caso di predisporre un disegno di legge che affronti globalmente la materia o se, invece, non sia preferibile recepire le indicazioni comunitarie in tema di sponsorizzazione, utilizzando il decreto-legge, e quindi solo in un secondo momento affrontare le restanti tematiche.

Dopo che il presidente FRANZA ha ricordato che l'articolo 43, comma 3 del Regolamento ammette il semplice rinvio della discussione, purchè non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato (al riguardo, fa presente che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana), il senatore COVELLO propone un breve rinvio dell'esame impegnando però il Ministro a riferire alla Commissione sulle sue determinazioni, dopo aver eventualmente esaminato la questione in

sede di Consiglio dei ministri, non più tardi di mercoledì 18 novembre prossimo.

Il senatore NERLI propone invece che l'esame del provvedimento prosegua senza ulteriore indugio.

Il senatore VISIBELLI, per le ragioni da lui in precedenza esposte, propone che l'esame del decreto-legge prosegua previa soppressione dell'articolo 3.

Viene quindi posta ai voti ed approvata a maggioranza la proposta del senatore COVELLO. Restano conseguentemente precluse le richieste dei senatori Nerli e Visibelli.

Il presidente FRANZA avverte quindi che l'ulteriore trattazione è rinviata alla giornata di mercoledì 18 novembre prossimo e considera quindi riaperti i termini per la presentazione degli emendamenti che dovranno essere depositati, da parte del Governo, entro lunedì 16 novembre, allo scopo di farne prendere visione per tempo ai senatori, e, da parte di questi ultimi, entro martedì 17.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER
L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE SULLE GESTIONI PORTUALI*

Il PRESIDENTE avverte che, per disposizione del Presidente del Senato, le riunioni del Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge nn. 578, 662 e 665 già convocate per domani, alle ore 9 e alle ore 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 19,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

22ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MICOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fogu.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A7, C 9ª, 4ª)

Il presidente MICOLINI comunica che in data odierna è stato deferito in sede deliberante alla Commissione il disegno di legge n. 575-B, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. I pareri previsti sono quelli delle Commissioni 1ª e 5ª, della Giunta per gli affari comunitari e della Commissione per le questioni regionali. L'ordine del giorno della Commissione viene pertanto integrato con la discussione del citato disegno di legge n. 575-B in sede deliberante.

Aggiunge quindi che la seduta prevista per domani, mercoledì, anziché alle ore 9 avrà inizio alle ore 15; ciò per avere il tempo di acquisire i prescritti pareri. La Commissione terrà seduta anche giovedì 12 novembre alle ore 15.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

Lobianco ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226)

Deputati Bausi ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (Approvato dalla Camera dei deputati) (685)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Riprende la discussione rinviata nella seduta del 28 ottobre.

Prende la parola il senatore CIMINO il quale premette che esprimerà valutazioni di carattere generale sui principi ispiratori dei due disegni di legge in titolo. La produzione e commercializzazione dei funghi, egli sottolinea, rientra fra le materie che il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa delle Regioni, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. È da considerare dunque opportuna l'iniziativa legislativa in esame, volta a dettare i principi cui deve attenersi la normativa regionale, che dovrà adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge statale.

Alle Regioni spetterà regolamentare le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi: l'atto amministrativo di autorizzazione non è da considerare uno strumento di coercizione, bensì, anzitutto, un atto di responsabilizzazione dei raccoglitori, che sono tenuti, fra l'altro, a rispettare, a non danneggiare, con l'uso di mezzi impropri, lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. L'autorizzazione consente altresì un censimento che è indispensabile per poter disporre di un quadro significativo dell'impatto che tale attività, di tipo hobbistico o economico-commerciale, esercita sulle risorse naturali.

Fra i principi dettati dalla legge sono da ritenere condivisibili anche quelli attinenti alla possibilità di raccolta di funghi senza limiti di quantità per persona e per specie nei territori classificati montani e alla possibilità di costituire aree, delimitate da apposita tabella, in cui la raccolta è consentita a fini economici, stimolando in tal modo la formazione di reddito integrativo e l'occupazione.

Dopo avere quindi segnalato positivamente le norme sul divieto di raccolta nei parchi e nelle altre aree protette nonché le norme, con finalità protezionistiche dell'ecosistema, sul divieto di raccolta per periodi limitati di specie di funghi in pericolo di estinzione, il senatore Cimino giudica positivamente la possibilità, prevista all'articolo 10, per le Regioni, per gli enti locali e per le comunità montane, di avvalersi delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale per organizzare corsi didattici e iniziative scientifiche dirette alla tutela della flora fungina.

Avviandosi alla conclusione l'oratore - per quanto riguarda gli aspetti che attengono alla vigilanza, alla commercializzazione e alle sanzioni - si riserva di entrare nei dettagli allorchè si passerà all'esame preliminare dei singoli articoli nell'ambito della istituenda sottocommissione.

Il presidente MICOLINI ringrazia il senatore Cimino per avere evidenziato efficacemente gli aspetti più interessanti dei disegni di legge.

Il senatore BORRONI rileva che anche i senatori del Gruppo PDS giudicano positivamente il lavoro svolto dalla Camera dei deputati, il cui testo si rivela accettabile, specialmente per avere riconosciuto in materia competenze alle Regioni, per avere previsto il coinvolgimento delle associazioni micologiche e per il tentativo di contemperare le esigenze di tutela del territorio con quelle dei raccoglitori di funghi.

Ritiene invece opinabile l'idea di pervenire, attraverso l'autorizzazione, all'obbligo del pagamento di una tassa, che dovrebbe servire a ripristinare l'ambiente e a finanziare le spese per il personale di vigilanza. Peraltro, egli aggiunge, il concetto di autorizzazione appare indeterminato - forse nell'intento di lasciare spazio alle Regioni - mentre si rivela contraddittoria, rispetto alle esigenze di tutela dell'ambiente, la possibilità di raccogliere funghi, pagando la tassa, in deroga ad ogni limite.

Sottolineata quindi la necessità di una opportuna riflessione che porti ad individuare un sistema più equo verso tutti i cittadini, il senatore *Borroni* pone in evidenza l'utilità di introdurre, al posto della predetta tassa, una patente micologica, da conseguire a seguito di un esame, nel corso del quale il raccoglitore deve dimostrare di conoscere la normativa vigente in materia, i più elementari comportamenti necessari alla tutela ambientale e le varietà di funghi.

Il presidente *MICOLINI* dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento del senatore *Borroni*, propone di istituire una sottocommissione per un esame preliminare dei disegni di legge in titolo, i cui lavori saranno coordinati dal relatore senatore *Rabino*: la Commissione approva.

Il Presidente, quindi, dopo aver invitato i gruppi a far pervenire le designazioni dei propri rappresentanti in seno alla suddetta Commissione, propone di incaricare il relatore *Rabino* di redigere e sottoporre alla sottocommissione un programma di audizioni - da svolgere nell'ambito della stessa sottocommissione - sulla tematica affrontata nei due provvedimenti; programma su cui chiedere l'assenso del Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. La Commissione approva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

40ª Seduta*Presidenza del Presidente*
de COSMO*La seduta inizia alle ore 9,30.***MATERIE DI COMPETENZA**

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli indirizzi e gli obiettivi del processo di privatizzazione nei settori delle attività produttive, dell'energia e delle assicurazioni
(R 50 0 01, C 10ª, 1ª)

Il senatore CICCHITTO esprime riserve sulla procedura che si è convenuto di adottare in merito al processo di privatizzazione: il Governo, infatti, è in procinto di presentare al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, il piano di riordino previsto dalla normativa che disciplina la materia. Ne deriva una incomprensibile sovrapposizione di interventi parlamentari che suscita le più forti perplessità, in ragione delle quali egli preannuncia il suo dissenso dalla relazione all'Assemblea che la Commissione riterrà di approvare, a prescindere dal suo contenuto.

Il presidente de COSMO prende atto delle obiezioni testè avanzate: esse, peraltro, risultano tardive in quanto la Commissione ha più volte discusso e manifestato il proprio unanime avviso in proposito, pervenendo alla decisione di attivare la procedura di cui all'articolo 50, comma 1, del Regolamento. Ciò è stato reputato non solo utile ma necessario, anche a tutela della facoltà costituzionalmente riconosciuta al Parlamento di esprimere al Governo gli indirizzi che ritenga opportuni. Si rammarica, pertanto, che le osservazioni critiche del senatore Cicchitto postulino il suo preventivo dissenso dall'iniziativa della Commissione.

Il senatore GALDELLI ribadisce l'opportunità della decisione assunta dalla Commissione sulla materia all'ordine del giorno della odierna seduta: il Governo, infatti, procede a scelte operative senza che il Parlamento sia posto in condizione di conoscerle nè tantomeno di orientarle. L'iniziativa della Commissione, pertanto, consente al Parlamento di svolgere un ruolo attivo e propositivo nella vicenda.

Il senatore TURINI sottolinea l'apprezzamento della sua parte politica per l'iniziativa assunta dalla Commissione e auspica che la proposta di relazione all'Assemblea, redatta dal senatore Granelli, consenta di chiarire i termini della questione, sinora assai poco persuasivi.

Il relatore GRANELLI, quindi, esprime innanzitutto stupore per le riserve procedurali dianzi formulate: in proposito dà atto alla Presidenza della Commissione di aver espletato in modo ineccepibile gli adempimenti conseguenti alle determinazioni unanimemente assunte in materia. In proposito ricorda la sua proposta formulata nelle sedute del 30 settembre e del 1° ottobre nonché le decisioni conformemente e unanimemente assunte dalla Commissione nelle sedute del 15 ottobre e del 5 novembre. Manifesta vivo rammarico, inoltre, per il dissenso pregiudiziale espresso dal senatore Cicchitto al quale, peraltro, rinnova i sensi della sua stima. In ogni caso rammenta che una proposta di relazione all'Assemblea non può in alcun modo pregiudicare gli orientamenti del Parlamento: essa, infatti, deve essere inserita nel calendario dei lavori del Senato secondo le ordinarie procedure e consentire la conseguente formulazione degli indirizzi in materia.

Riscontra, comunque, una certa difficoltà nell'instaurare un corretto e proficuo rapporto tra Governo e Parlamento in tema di privatizzazioni: gli interventi di sindacato ispettivo su singoli episodi e la stessa indagine conoscitiva avviata dalla Commissione industria del Senato, infatti, non hanno finora consentito di acquisire un patrimonio informativo adeguato. Ne deriva l'esigenza di fornire al Parlamento una ulteriore occasione di riflessione in modo che il Governo possa trarne utili elementi di orientamento. La vicenda, infatti, offre quotidianamente esempi di iniziative estemporanee, non sempre fondate su presupposti concreti, che talora si rivelano funzionali a vere e proprie turbative dei mercati. Vi è poi il tentativo, inammissibile, di attribuire a singoli soggetti o alle stesse forze politiche atteggiamenti rigidi e addirittura manichei che, invece, vanno respinti con la massima determinazione. Va apprezzato, peraltro, l'annuncio formulato dal Governo circa la presentazione al Parlamento del piano di riordino delle partecipazioni statali, ancor prima che questo sia deliberato dal Consiglio dei ministri. D'altra parte, destano forti perplessità le iniziative recentemente assunte dagli organismi direttivi di taluni degli enti trasformati in società per azioni, senza alcun visibile riferimento al piano elaborato dal Governo. La relazione della Commissione industria, comunque, dovrebbe limitarsi a chiarire che l'obiettivo di realizzare un efficace processo di privatizzazione deve essere funzionale sia al conferimento di risorse finanziarie al pubblico erario sia alla razionalizzazione del sistema produttivo. Occorre, pertanto, combinare interventi di politica industriale e di politica finanziaria, senza i quali il destino delle imprese interessate sarebbe pregiudicato, con una sostanziale perdita di affidabilità presso i mercati. Sarebbe auspicabile, inoltre, che in una materia così problematica le procedure fossero ispirate a criteri di efficienza, di certezza giuridica e di trasparenza economica. Prospetta, al riguardo, l'esigenza di concentrare l'attenzione su tre condizioni

fondamentali, rinvenibili anche nell'esperienza francese, più volte evocata dai maggiori esperti italiani della materia. Si tratta, in sostanza, di definire procedure idonee ad avviare il processo di privatizzazione con i minori rischi possibili e di individuare preventivamente i beni e le aziende da collocare nel mercato, indicando gli strumenti appropriati. Tali condizioni, al momento, non risultano minimamente osservate, manifestandosi piuttosto una congerie di opinioni oscillanti e approssimative.

Nell'esperienza francese, da richiamare anche per l'analogia con il sistema economico italiano, il processo di privatizzazione fu avviato con una legge, la n. 793 del 1986, che autorizzava il Governo a realizzare l'obiettivo individuato dal Parlamento, indicando in allegato le aziende da collocare nel mercato. Il quadro di certezza giuridica, peraltro, era integrato dalla determinazione di una serie di possibili, opzioni strumentali (*joint-ventures*, riduzione delle quote di partecipazione pubblica, selezione preventiva degli acquirenti nei settori strategici, *public companies*) volte a rassicurare il mercato, fornendo certezze senza alimentare spinte speculative. Le procedure, dunque, erano congegnate in modo da non ostacolare le privatizzazioni, senza peraltro far venire meno le necessarie garanzie. Vanno richiamati, in proposito, alcuni punti fondamentali, individuati dalla legge francese, che possono tornare utili nell'esperienza italiana: le regole di valutazione delle imprese e di determinazione dei prezzi di offerta; le modalità giuridiche e finanziarie delle cessioni e dei trasferimenti nonché le condizioni di pagamento; le modifiche alle disposizioni che limitano l'acquisizione o la cedibilità di diritti sulle imprese; le condizioni di difesa degli interessi nazionali; le condizioni di sviluppo di un azionariato popolare e dell'acquisto di quote societarie da parte del personale dipendente; il regime fiscale applicabile a tali trasferimenti o cessioni. Si tratta, pertanto, di punti molto chiari, compatibili con l'obiettivo di privatizzazione, tali da fissare un indirizzo per il Governo nella trasparenza delle procedure.

Notevole importanza, nella disciplina francese, acquista la fissazione preventiva delle quote di risorse da destinare al ripianamento del disavanzo pubblico e di quelle da riservare al risanamento delle imprese. Particolarmente significativo, inoltre, è il principio che alla cessione di un'impresa lo Stato deve avere in corrispettivo un prezzo equo: ciò comporta che l'impresa medesima deve essere venduta a un prezzo non inferiore al suo valore, e valutata in modo conforme alla pratica corrente in materia di cessione totale o parziale delle attività economiche, evitando in qualunque modo di preconstituire condizioni di favore per qualunque potenziale acquirente.

Una privatizzazione priva di regole e di controlli, d'altra parte, tende inevitabilmente a riproporre la necessità di interventi di segno assistenziale, volti a mantenere presso la proprietà pubblica le sole imprese in dissesto, cedendo tutte le attività efficienti. È opportuno, pertanto, segnalare all'Assemblea del Senato l'esigenza di fissare procedure certe e trasparenti, che postulino anche l'individuazione delle imprese da collocare nel mercato, in modo da garantire un risultato soddisfacente per il venditore, assicurando altresì il mercato circa la correttezza delle operazioni di vendita. Sottolinea, al riguardo,

l'importanza di procedure particolarmente rigorose in ordine alla vendita di gruppi industriali e istituti di credito, lamentando che esse - proprio nei casi sinora noti del Credito italiano e della Nuovo Pignone - non siano state conformi alle condizioni dianzi richiamate. Ribadisce, pertanto, il convincimento che l'individuazione preventiva delle imprese da collocare nel mercato, con clausole operative aperte, costituisca una garanzia per tutti i soggetti interessati.

Quanto agli strumenti utilizzabili, rammenta che nell'esperienza francese essi sono stati individuati *a priori*, conferendo al Governo un'ampia discrezionalità nelle modalità applicative. Non sembra decisiva, al riguardo, l'opzione tra una gestione comune e conglomerata di tutte le attività imprenditoriali pubbliche e la prosecuzione, in forma diversa, dell'esperienza degli enti pubblici economici trasformati in società per azioni. Le imprese, infatti, non sono oggetti puramente mercantili ma costituiscono un complesso di impianti produttivi e tecnologici, di patrimoni gestionali e finanziari, talvolta in condizioni critiche, che investono primarie responsabilità di politica industriale e di politica finanziaria.

Il relatore, quindi, propone alla Commissione di accogliere nella relazione per l'Assemblea gli elementi di orientamento dianzi illustrati, concernenti gli obiettivi, le procedure e gli strumenti operativi del processo di privatizzazione. Ritiene, inoltre, sia da respingere ogni atteggiamento radicale, volto a mantenere inalterato l'attuale assetto dell'impresa pubblica ovvero a cedere un intero patrimonio produttivo, che invece risulta coerente sia con l'impianto costituzionale che con una tradizione culturale e sociale, di contenuto nobile e tuttora condivisibile. Sorprendono, dunque, le opinioni manifestate anche di recente da taluni organi di stampa che - richiamando le privatizzazioni attuate dalla Destra storica, senza soppesare l'effettivo gravame della manomorta ecclesiastica e senza, peraltro, menzionare i successivi interventi dello Stato liberale nella economia pubblica, fino a quelli dell'età giolittiana e del fascismo - evocano talvolta precedenti storici poco pertinenti o comunque strumentali e niente affatto persuasivi. Ribadisce poi che un processo di privatizzazione improvvisato e superficiale può preludere a interventi pubblici di segno assistenziale, tali da attribuire ai contribuenti l'onere di operazioni avventate: rammenta, al riguardo, il caso della chimica e, in particolare, le vicende dell'Enimont.

Ritiene, infine, che il sistema economico debba essere riordinato, riducendo e razionalizzando la presenza pubblica in modo da creare le condizioni per risanare e sviluppare le attività produttive del paese.

Il presidente de COSMO, tenuto conto della conforme richiesta, precedentemente formulata da diversi Gruppi, di consentire a ogni commissario la possibilità di approfondire autonomamente la relazione del senatore Granelli, propone che l'inizio del dibattito abbia luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Conviene unanime la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente de COSMO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 11.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

24ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
PARISI Vittorio*Interviene il ministro dell'ambiente Ripa di Meana.**La seduta inizia alle ore 15.***IN SEDE REFERENTE****Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (264)**
(Esame e rinvio)

Il relatore GIOVANELLI dichiara che il disegno di legge n. 264, nella sua apparente limitatezza di obiettivi, persegue in realtà un ambizioso disegno di *ridisciplina della materia demaniale dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.*

I primi quattro articoli, novellando la disciplina codicistica, riguardano una normativa risalente al diritto romano, ma della quale è necessario l'adeguamento ad esigenze di tutela ambientale. È per questo motivo che si riconosce al demanio un'estensione degli attuali diritti in presenza di modifiche dei corsi d'acqua: anche i cambiamenti che siano frutto non di eventi naturali ma dell'operato dell'uomo rientrano nella nuova normativa, escludendo così la *sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico*, di cui in passato si occupò la giurisdizione amministrativa. Le antiche fattispecie dei terreni abbandonati dalle acque correnti, dell'alveo abbandonato e dei mutamenti del letto fluviale sono così sottratte ad un regime privatistico, per essere assoggettate al regime proprio del demanio pubblico: la valenza ambientalistica di quest'ultimo è troppo spesso data per scontata, ma è senz'altro vero che la disciplina di diritto comune ha in passato determinato dissesti idrogeologici che, semmai, rendono tardiva - ma non per questo meno necessaria - la proposta in oggetto.

Gli ultimi quattro articoli, invece, incidono sulla normativa d'uso del demanio idrico, interferendo con la legge sulla difesa del suolo e con il regio decreto sulla piöppicoltura; in merito, è da sottolinearsi l'indubbio rilievo che assume la legislazione regionale sulla tutela

paesistica, di cui sarebbe perciò necessario un richiamo espresso, trattandosi di ambiti materiali già affrontati dalla cosiddetta legge Galasso. Una clausola transitoria, quale quella prevista dal comma 1 dell'articolo 5, in attesa dell'adozione dei piani di bacino prescrive che i provvedimenti concessori sui beni demaniali idrici siano subordinati al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché alla tutela degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati: ciò, più che introdurre un regime di salvaguardia come proclamato dalla relazione al disegno di legge, reitera un complesso di motivazioni già richieste dalla legislazione vigente, allo scopo di limitare gli interventi ad esigenze di regimazione idrica.

Le norme successive assoggettano le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico ad esplicito provvedimento amministrativo; sono inoltre ridisciplinate le coltivazioni arboree nelle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua, prevedendosi anche la presenza del sindaco nelle commissioni provinciali di cui al decreto del 1936; infine, si modifica l'ordine di prelazione per i terreni confinanti con corsi d'acqua, prevedendo un'eventuale richiesta in concessione da parte degli enti locali, allo scopo di destinarli a riserve naturali, parchi territoriali ovvero per compiersi interventi di recupero, di valorizzazione, o di tutela ambientale. I programmi di intervento, laddove approvati, costituirebbero variante agli strumenti urbanistici vigenti: tale previsione, però, andrebbe coordinata con la legislazione regionale. Anche in merito alle norme richiamate sulla pioppicoltura, occorre infine operare una valutazione in concreto sull'idoneità ad introdurre tale destinazione per tutte le rive fluviali: attesi gli effetti inquinanti di talune coltivazioni del pioppo, non si può più presentare tale destinazione come l'unica forma di tutela della regimazione delle acque.

Su proposta del presidente PARISI Vittorio, la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 18.

*AUDIZIONE DEL DOTT. GABRIELE ALICATA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DISTRETTUALE DI CATANIA
(A 10, B 53ª, 4º)*

EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato GRASSO, intervenendo sull'ordine dei lavori chiede che la Commissione indaghi sul recente omicidio dell'imprenditore di Foggia.

Il Presidente VIOLANTE invita il deputato Grasso a riproporre la questione al termine della seduta.

Il dottor ALICATA; dopo aver presentato i suoi sostituti D'Agata e Busacca ed i magistrati della Procura distrettuale Patanè, Bertone, Zuccaro ed Amato, svolge una breve relazione nella quale illustra i rapporti tra mafia e politica così come emergono dai procedimenti in corso e che si basano da un lato nella captazione del consenso elettorale e dall'altro in una vera e propria sponsorizzazione di Cosa Nostra.

Si sofferma quindi ad esporre la situazione delle indagini in merito alle società finanziarie, al racket degli appalti ed ai quattro comuni della provincia, Adrano, Misterbianco, Mascali e Niscemi, i cui consigli comunali sono stati sciolti.

Quanto al problema relativo alla situazione legislativa, il dottor ALICATA ribadisce che la difficile intellegibilità delle norme penali e l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza portano ad una situazione di incontrollabilità della norma con conseguenze sulla stessa certezza del diritto.

Il Presidente VIOLANTE invita il dottor Alicata ad attenersi maggiormente al tema oggetto dell'inchiesta.

Il dottor D'AGATA si sofferma sull'insieme delle misure di prevenzione richieste per le famiglie Santapaola, Ercolano e Laudani, ribadendo che molto spesso tali misure sono state ridotte od annullate nel corso dei successivi gradi di giudizio.

Affronta quindi il problema connesso all'attività finanziaria di alcune famiglie catanesi che investono in attività commerciali lecite, specialmente bar.

Il dottor PATANÈ, sempre in tema di rapporti mafia politica, si sofferma sull'omicidio del consigliere comunale di Zafferana, Di Giacomo, mentre il dottor BERTONE si sofferma sui rapporti esistenti tra il deputato regionale Alfio Pulvirenti e l'omonimo capo latitante di una cosca mafiosa: tali rapporti si basavano su di una precisa contrattazione i cui termini erano voti in cambio di denaro od «utilità» come ad esempio buoni di benzina, o tessere di abbonamento teatrali.

Il dottor ZUCCARO chiede che si prosegua in seduta segreta.

La Commissione acconsente.

(Si prosegue in seduta segreta).

(Si riprende la seduta pubblica).

Il dottor AMATO intervenendo sugli aspetti della canalizzazione della ricchezza nella provincia di Catania, denuncia la mancanza di adeguate strutture di polizia giudiziaria che non consentono di approfondire tutti i flussi finanziari più o meno leciti. Quanto poi al tema dei rapporti mafia politica illustra alcuni procedimenti in cui furono coinvolti alcuni politici sia a livello locale che centrale.

Il Presidente VIOLANTE ringrazia i magistrati intervenuti ed avverte che darà spazio alle domande dei commissari, con l'intesa che le risposte potranno essere inviate successivamente anche per iscritto.

Il senatore CABRAS chiede notizie in merito al ruolo dei fratelli Costanzo e degli imprenditori Renzo e Graci nell'ambito dei rapporti tra mafia, politica e gestione degli appalti ed un giudizio in merito alle dichiarazioni del pentito Li Pera che vede connivenze tra mafia e Magistratura.

Il deputato GALASSO chiede chiarimenti in merito a notizie di stampa su presunti conflitti tra magistrati.

Il Presidente VIOLANTE ricorda che già in altra seduta era stata posta analoga questione e che in quella sede si decise di non impegnare la magistratura di un ufficio in giudizi su magistrature di altri uffici per non aprire fronti, forse polemici, che possono distogliere dall'oggetto dell'inchiesta.

Il deputato GALASSO dichiara di non concordare con l'impostazione del Presidente e chiede notizie in merito alla grande imprenditoria che da Catania si è sviluppata in tutto il Paese.

Il Presidente VIOLANTE sospende brevemente l'audizione dei magistrati della Procura di Catania per dare alcune notizie in merito alla seduta di domani; chiede di poter continuare in seduta segreta.

(Si procede in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il deputato SCALIA chiede notizie in merito all'attività imprenditoriale di alcuni gruppi locali e valutazioni riguardo allo smembramento di alcune inchieste operato da alcuni uffici della magistratura.

Il deputato GRASSO chiede notizie sullo stato delle indagini in merito all'omicidio Arena e se quest'ultimo sia stato o meno il primo atto di un attacco mafioso alla corrente dell'onorevole Lima.

Chiede quindi una valutazione del disimpegno politico dell'onorevole Drago dopo l'omicidio Arena.

Chiede infine chiarimenti in relazione allo spezzettamento tra vari uffici della magistratura di alcune indagini in corso.

Il deputato RIGGIO chiede chiarimenti e valutazioni in merito al triangolo instaurato tra politici amministratori ed imprenditori per favorire l'accrescere del consenso politico.

Il deputato MATTEOLI chiede notizie in merito agli appalti aggiudicati dai consorzi dei fratelli Costanzo e degli imprenditori Graci e Rendo e se siano state prese iniziative giudiziarie su questa vicenda.

Chiede, inoltre, quale sia il rapporto tra le richieste di misure di prevenzione e quelle effettivamente assegnate.

Il deputato BORGHEZIO chiede chiarimenti in merito all'iter delle misure di prevenzione. Chiede inoltre se le prefetture siano sufficientemente attive sul controllo di penetrazione mafiosa negli enti locali ed il motivo per cui i grandi affari siano esclusi da tutte le inchieste.

Il senatore BRUTTI chiede chiarimenti in merito a date e tempi della collaborazione di Li Pera.

Il senatore FLORINO chiede se esistano tuttora nell'ambito della Procura di Catania le carenze strutturali, di personale e di polizia giudiziaria già evidenziate dalla passata Commissione.

Il senatore FOLENA chiede se esiste o sia esistito un referente di Lima nell'area catanese e quali siano inoltre le eventuali correlazioni con il disimpegno politico dell'onorevole Drago, a seguito dell'uccisione di Arena. Chiede inoltre se esistano già inchieste sui voti di scambio in relazione alle recenti elezioni politiche e se siano stati effettuati approfondimenti sui «cavalieri del lavoro» di Catania.

Chiede infine notizie in merito all'inchiesta sul centro Fieristico di Viale Africa.

Il deputato TRIPODI chiede chiarimenti sulla organizzazione e sulla struttura di cosa nostra nella provincia di Catania.

Il deputato D'AMATO chiede chiarimenti in merito ai rapporti esistenti tra i diversi livelli della magistratura e se siano state fatte verifiche in merito agli appalti in Sicilia.

Il senatore RAPISARDA chiede notizie in relazione alle condizioni ambientali e di mezzi in cui opera la Procura di Catania.

Il Presidente VIOLANTE chiede infine notizie sul perito Compagnini e se costui continua ad operare negli uffici della Procura.

Chiede inoltre notizie in merito ai magistrati Campisi Foti e Grassi indicati come collusi dal pentito Calderone.

Il dottor ALICATA, dichiara di accogliere in parte l'invito del Presidente Violante a rispondere successivamente per scritto; quanto ad altre domande risponderà nel corso della sua replica, ma chiede la prosecuzione in seduta segreta.

(Si prosegue in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il Presidente VIOLANTE, ringraziati gli intervenuti per le risposte date, avverte il deputato Grasso che la questione da lui sollevata sarà esaminata in un prossimo Ufficio di Presidenza.

Il senatore FLORINO chiede una indagine della Commissione sul Tribunale di Napoli.

Il deputato GALASSO chiede che, alla luce dell'indagine sin qui svolta, siano ascoltati, in quanto determinanti per meglio comprendere il rapporto mafia politica, anche il Procuratore di Catania, Felice Lima, giudice al quale è stata tolta l'inchiesta sul racket degli appalti, ed il collaboratore Li Pera.

Il Presidente VIOLANTE assicura che anche questo argomento sarà affrontato in un prossimo Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 22,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
DE MITA

La seduta inizia alle ore 10,10.

DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI

Il presidente Ciriaco DE MITA, prima di aprire la discussione sui rapporti dei Comitati, svolge alcune precisazioni circa l'ordine dei lavori della Commissione anche in relazione agli argomenti dibattuti nella seduta precedente. Auspica quindi che dalla discussione emerga una motivazione delle decisioni che la Commissione dovrà adottare e che da un confronto sereno si possa indicare la via di uscita per i problemi che si pongono.

Intervengono quindi nella discussione sui rapporti dei Comitati i deputati Achille OCCHETTO (Gruppo del PDS) e Marco PANNELLA (Gruppo federalista europeo).

Il senatore Gianfranco MIGLIO (Gruppo della Lega Nord) chiede quindi che il Comitato «Garanzie» affronti anche l'argomento della disciplina del sistema delle comunicazioni (stampa, televisione, eccetera).

Interviene quindi nella discussione il deputato Silvano LABRIOLA (Gruppo del PSI).

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 17,30).

La Commissione riprende la discussione.

Intervengono il deputato Francesco D'ONOFRIO (Gruppo della DC) e i senatori Francesco Enrico SPERONI (Gruppo della Lega Nord) e Giulio ANDREOTTI (Gruppo della DC).

La seduta termina alle ore 18,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Esame quadro organico di agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi in materia tributaria

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 B, B 80ª, 1º)

In apertura di seduta, il deputato LETTIERI si rammarica di non aver ricevuto due volumetti di documentazione, dalla copertina verde, contenenti le schede di analisi delle singole disposizioni agevolative che vengono trattate nel «quadro organico» presentato dal Governo.

Il Presidente FAVILLA osserva che egli non ha specifica cognizione dei fascicoli a cui si è riferito il deputato Lettieri, ma che probabilmente essi sono degli aggiornamenti della documentazione ricevuta l'anno passato dalla Commissione dei 30 per l'esame del primo testo presentato dal Governo.

Svolge quindi la relazione il deputato Wilmo FERRARI, il quale rileva preliminarmente che la delega contenuta nell'articolo 17 della legge n. 408 del 1990 ha subito, nel corso dell'esercizio della delega stessa, numerose modifiche ed integrazioni, che hanno variamente influenzato l'opera del legislatore delegato. È ora pertanto necessario individuare con esattezza a quale fase sia giunto il complesso *iter* attuativo della delega, ma tale operazione presuppone che il Governo fornisca risposte esplicite ad alcuni interrogativi che saranno indicati successivamente.

La norma di delega - prosegue il relatore - ha individuato varie fasi di attuazione, ciascuna delle quali ha dato luogo a problemi interpretati-

vi, probabilmente per una carente strutturazione della delega votata dal Parlamento. La prima fase prevede una ricognizione da parte del Governo delle agevolazioni esistenti alla data del 31 dicembre 1990. L'esigenza di una ricognizione dell'esistente trae origine dal fatto che non si riscontra nell'ordinamento tributario italiano una definizione valida in generale di ciò che può considerarsi agevolazione. La stessa legge n. 825 del 1971, di delega per la riforma tributaria, non fornisce in linea generale una delimitazione della materia, anche se contiene particolari criteri direttivi, indicanti specifiche agevolazioni da introdurre nella disciplina delle diverse imposte. Tali criteri direttivi, e soltanto questi, sono stati attuati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Per questi motivi sarebbe scorretto e fuorviante ritenere che le agevolazioni indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601 costituiscano tutte le agevolazioni esistenti nell'ordinamento tributario, mentre ogni altra norma di carattere derogatorio dovrebbe essere considerata come inerente alla struttura dei tributi, e quindi non agevolativa.

Il Governo, in attuazione della legge n. 408 del 1990, ha presentato alla Commissione dei 30, in data 27 maggio 1991, una analitica relazione sulle norme agevolative in materia di imposizione sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. Nel testo presentato venivano censite 370 fattispecie agevolative, esistenti nell'ordinamento tributario alla fine del 1990, con una minore entrata stimata in lire 76.861 miliardi.

Il Governo, dopo le modifiche della legge delega operate dalla legge n. 413 del 1991, non ha ritenuto necessario ripetere l'operazione preliminare del censimento delle agevolazioni. È da chiedersi se ciò significhi che si ritiene ancora valido il censimento già effettuato, il quale pertanto costituirebbe ancora l'ambito entro il quale l'operazione di riordino deve essere attuata. Dalla risposta a questo quesito dipende una serie di conseguenze, decisive ai fini della valutazione relativa all'esercizio della delega legislativa ed anche forse ai fini di una riconsiderazione aggiornata della stessa delega.

Il quadro organico presentato all'esame della Commissione esplicita gli intenti del Governo solamente rispetto ad una parte delle fattispecie agevolative a suo tempo censite. È quindi da chiedersi se le fattispecie agevolative non considerate nel quadro organico siano quelle che il Governo ritiene riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi. Spetterebbe pertanto alla Commissione, nell'interpretazione che il Governo sta dando della delega legislativa, il compito di indicare quali di tali agevolazioni potranno essere inserite nei decreti legislativi. E c'è inoltre da chiedersi se le fattispecie considerate nel quadro organico siano tutte quelle non riconducibili alla struttura dei tributi.

Lo stesso strumento prescelto del «quadro organico» non pare rispettare pienamente le disposizioni della legge di delega, la quale prevede che il Governo presenti, già per il primo parere, il testo delle nuove disposizioni, e cioè un preciso articolato.

Il relatore FERRARI rimette pertanto alla valutazione della Commissione la decisione preliminare se considerare attuata la prima parte della delega mediante lo strumento del «quadro organico», fermo

restando in ogni caso, che, proprio per la informalità del documento presentato dal Governo, il parere parlamentare su di esso non potrebbe contenere che delle indicazioni di carattere generale, finalizzate alla vera e propria redazione dell'articolato del decreto legislativo.

Per le fattispecie agevolative che si volesse lasciar sussistere occorrerebbe poi presentare un dettagliato giudizio sui motivi della loro permanente validità, e certo tale giudizio non si riscontra nel testo ora all'esame. La norma di delega prescrive anche, per le agevolazioni che si voglia mantenere, la sostituzione con crediti o buoni di imposta e il loro finanziamento con apposite autorizzazioni di spesa, evidentemente soggette all'obbligo di copertura. In ordine alla trasformazione in crediti di imposta vi è stata, ad avviso del relatore, qualche incertezza interpretativa, in particolare perchè soltanto alle agevolazioni trasformate in crediti di imposta è stato riferito l'obbligo di riduzione al 50 per cento dell'onere in termini di minore entrata procurata all'erario, ai sensi della lettera *d* del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 408.

Peraltro occorre considerare che la trasformazione in credito di imposta, di per sè, costituisce soltanto una modifica della forma tecnica dell'agevolazione. La tecnica tributaria si avvale di un'ampia molteplicità di strumenti per l'istituzione di regimi agevolativi ed apparirebbe effettivamente piuttosto astratta la pretesa di irrigidire questa molteplicità di strumenti, che garantisce una grande adattabilità delle norme alle situazioni reali, nell'unica forma tecnica del credito di imposta. Va poi ricordato che la manovra finanziaria per il 1993 sconta già le maggiori entrate conseguenti al riordino delle agevolazioni tributarie. Nel disegno di legge di finanza pubblica (atto Camera n. 1684) licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera per l'Assemblea è stata inserita la previsione di un obiettivo di 1500 miliardi di maggiori entrate da conseguire nel 1993 mediante l'attuazione di tutte le deleghe di cui alla legge n. 408 del 1990. Se però si ricorda che il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale è stato differito al 30 settembre 1993 e che quello dei redditi delle famiglie doverosamente peserà sulle casse dello Stato, appare chiaro che l'obiettivo di maggiore entrata per il riordino delle agevolazioni tributarie non possa che essere sensibilmente superiore, già nel 1993. È necessario in definitiva che anche per tale profilo, peraltro decisivo rispetto alle scelte sostanziali che si opereranno, il Governo metta ordine nella sequenza di cifre non concordanti che sono state in tempi diversi fornite al Parlamento, onde rendere chiara l'intera portata delle scelte che si compiono.

Il deputato FERRARI conclude la sua relazione osservando che, per il complesso dei motivi già esposti, sembra prematuro entrare nel merito delle singole fattispecie agevolative indicate dal Governo e che non può peraltro essere aprioristicamente scartata la possibilità di una ulteriore precisazione della stessa delega.

Il presidente FAVILLA osserva che la relazione ha presentato molti quesiti, a cui il Governo dovrà fornire risposta. Su una questione è però possibile un chiarimento immediato: la formulazione del parere da parte della Commissione è prevista in due fasi; nella prima fase, in corso di svolgimento, la Commissione deve indicare quali disposizioni

agevolative connesse alle caratteristiche strutturali dei tributi possono essere ricomprese; il Governo è impegnato a fornire successivamente un testo distinto in articoli.

Il sottosegretario PISICCHIO annuncia che il Governo cercherà di fornire, a chiusura del dibattito, una risposta globale ai quesiti della relazione e a quelli che verranno eventualmente presentati dai commissari intervenuti.

Il presidente FAVILLA obietta che alcune questioni poste dal relatore hanno carattere pregiudiziale ed è pertanto auspicabile che il Governo presenti una relazione supplementare già la prossima settimana.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore VISCO rileva che, secondo il relatore, la Commissione non è attualmente in grado di procedere ed indubbiamente molti degli argomenti che supportano tale constatazione sembrano da condividere. È evidente la difficoltà del Governo e della maggioranza ad affrontare la tematica della revisione delle agevolazioni fiscali. Il Governo non riesce neanche ad operare una distinzione tra agevolazioni strutturali e non, rimettendo il problema alla Commissione, la quale certo non ha gli strumenti tecnici per risolverlo.

Il senatore VISCO - pur riconoscendo l'obiettivo difficoltà della materia e il carattere di maggiore ragionevolezza del testo attualmente all'esame rispetto a quello presentato l'anno passato - chiede pertanto formalmente se il Governo ritenga di essere in grado di esercitare la delega ovvero se intenda chiedere una proroga o addirittura una riscrittura della delega. Precisa comunque che la sua parte politica non sarebbe favorevole ad un rinvio.

Il senatore RASTRELLI invita a considerare l'ipotesi di un riordino della norma di delega, da attuarsi con la prossima legge finanziaria, per evitare che sorgano conflitti tra Governo e Parlamento o che si proceda in modo insoddisfacente alla revisione delle agevolazioni tributarie.

Secondo il senatore VISCO la delega è in realtà già amplissima e quindi dovrebbe essere il Governo a chiarire cosa intende fare.

Il Presidente FAVILLA obietta che la delega contiene anche precisi criteri direttivi, ma - come sottolineato dal relatore - permangono dubbi sulla effettiva attuabilità della delega, soprattutto in ordine alle disposizioni della lettera d del comma 1 dell'articolo 17. Appaiono preliminari la questione di una ricognizione complessiva di tutte le agevolazioni esistenti e il quesito se la riduzione alla metà dell'onere per le casse dello Stato vada calcolata sull'ammontare globale di tutte le agevolazioni esistenti ovvero solo sull'ammontare delle agevolazioni che si intende mantenere. Certo il Parlamento sarebbe facilitato se dalla Commissione nascesse la proposta di una nuova formulazione della

delega, in ordine a problemi seguiti con grande attenzione dai mezzi di comunicazione di massa e dall'opinione pubblica.

Il sottosegretario PISICCHIO prende atto che la Commissione ritiene di non poter procedere nei suoi lavori se non viene preventivamente data risposta ai quesiti sollevati dal relatore e dichiara che il Governo pertanto presenterà un proprio documento aggiuntivo.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA annuncia che la seduta già prevista per l'indomani, mercoledì 11 novembre, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta è tolta alle ore 16,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

20^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giacobuzzo.

La seduta inizia alle ore 12,30.

Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (429)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore RUFFINO ricorda che il Senato aveva già approvato un disegno di legge di modifica della vigente disciplina in materia di tutela del diritto di autore nel corso della precedente legislatura, la cui conclusione ha però impedito la definitiva approvazione del provvedimento. Esso viene pertanto riproposto con il disegno di legge in titolo, che incide sulla legge n. 633 del 1941, in materia di protezione del diritto di autore, con l'intento di combattere il fenomeno della cosiddetta «pirateria libraria», oggi particolarmente diffuso e punito con sanzioni irrisorie. Nel dare conto delle singole disposizioni, il relatore avanza perplessità sulla mancata modifica dell'articolo 171 della citata legge n. 633, in materia di sanzioni, con il quale le disposizioni del disegno di legge n. 429 sembrano almeno in parte confliggenti. Suggestisce pertanto di segnalare alla Commissione giustizia l'opportunità di una revisione organica della materia.

Si apre il dibattito.

Secondo il presidente SAPORITO l'articolo 1 del disegno di legge 429 è pienamente compatibile con la norma di cui al citato articolo 171, che concerne il fenomeno più generale del plagio di opera altrui, e le cui previsioni coprono quasi tutte le violazioni immaginabili. Le nuove disposizioni intendono invece colpire la forma di contraffazione più specifica e più pericolosa, vale a dire la «pirateria libraria», consistente nella riproduzione di volumi già stampati, ovvero di parti di essi, con assoluta identità tra copia ed originale.

Il relatore RUFFINO conferma i suoi dubbi, ribadendo l'opportunità di invitare la Commissione di merito ad armonizzare le disposizioni precedentemente citate. Avanza quindi ulteriori riserve sull'articolo 2, che devolve i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, con le osservazioni da lui suggerite.

Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586)

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio: rimessione alla sede plenaria)

Il relatore RUFFINO precisa che l'Accordo di Schengen si inquadra nel processo di costruzione europea: la soppressione progressiva dei controlli alle frontiere interne rappresenta infatti una misura che consentirà ai cittadini europei di circolare liberamente tra i diversi paesi della Comunità. Anche l'Italia si è impegnata a realizzare, ai sensi dell'articolo 8-A del Trattato di Roma ed entro il 1° gennaio 1993 uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali: un impegno, questo, ribadito nel Trattato di Maastricht sull'Unione europea. L'Accordo di Schengen ha appunto avuto la funzione di anticipare gli obiettivi dell'Atto unico europeo; l'Italia ha chiesto di aderirvi nel 1987, in concomitanza con l'inizio di un processo politico legislativo che si è concluso con l'approvazione della cosiddetta «legge Martelli» (decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 39 del 1990), che comporta l'introduzione del visto con i paesi mediterranei, nonché con la rinuncia alla «riserva geografica», che limitava ai cittadini europei il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico. Il relatore passa quindi ad illustrare le disposizioni dell'Accordo, il cui titolo I si riferisce alle misure a breve termine, che hanno carattere amministrativo-organizzativo e non comportano modifiche di leggi, mentre quelle del titolo II riguardano misure applicabili a lungo termine, ponendo i principi in materia di circolazione delle persone e di eliminazione dei controlli alle frontiere comuni. L'articolo 18, in particolare, prevede intese sulla cooperazione tra le forze di polizia in materia di prevenzione della criminalità, mentre il successivo articolo 19 prescrive che le parti si adopereranno per conseguire l'armonizzazione delle legislazioni sugli stupefacenti, le armi e gli esplosivi. Segnala inoltre l'importanza dell'articolo 20, riguardante l'armonizzazione della polizia sui visti e sulle condizioni dell'ingresso degli stranieri, nonché, nel quadro della circolazione delle merci, degli articoli 23, 24 e 25, che favoriscono, rispettivamente, la riduzione dei tempi di attesa alle frontiere ed il trasferimento di controlli all'interno degli Stati. La Convenzione di applicazione, firmata sempre a Schengen nel giugno del 1990, contiene poi le misure concrete per consentire la libera circolazione dei cittadini e delle merci. Dopo aver evidenziato l'importanza che il Parlamento italiano proceda tempestivamente all'approvazione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo e della Convenzione in esame, il relatore fa presente che nessuna disposizione ivi contenuta pone problemi di costituzionalità, e che è invece riscontrabile una piena consonanza con le norme contenute nel Trattato di Roma e nel Trattato di Maastricht.

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario GIACOVAZZO prende preliminarmente la parola per ringraziare il relatore e segnalare la necessità di una ratifica nei tempi più brevi.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che il provvedimento riguardi una materia complessa, con evidenti punti di contatto con settori delicati della legislazione vigente in Italia in tema di ordine pubblico. Allo scopo di approfondire la portata delle disposizioni in esso contenute, reputa opportuno che il seguito dell'esame si svolga nella Commissione plenaria.

Concorda con tale posizione il senatore MARCHETTI, condividendo l'esigenza di un approfondimento adeguato.

Anche il senatore RIVIERA reputa che il provvedimento investa questioni di grande importanza. In considerazione della esigenza di approvare il provvedimento già nella giornata di domani, secondo quanto va emergendo in seno alla Commissione di merito, egli reputa però necessario che il parere venga adottato in tempi brevi.

Il sottosegretario GIACOVAZZO, intervenendo nuovamente, ribadisce la necessità di una tempestiva conclusione dell'esame parlamentare.

Segue un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori D'ALESSANDRO PRISCO, MARCHETTI, RIVIERA e il relatore RUFFINO.

Il presidente SAPORITO, nel riassumere le questioni emerse nel corso del dibattito, assicura che si farà carico di chiedere al Presidente Maccanico l'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione plenaria, già convocata per domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Garofalo ed altri. - PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro (Doc. XXII, n. 1)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del presidente SAPORITO, senza dibattito, la Sottocommissione dà mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Misure urgenti nel settore lattiero-caseario (575-B), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente SAPORITO, dopo aver ricordato che il disegno di legge è già stato approvato dal Senato, e viene ad esso nuovamente trasmesso per l'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, illustra gli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento, tutti a suo giudizio migliorativi del testo originario.

I senatori RIVIERA e MARCHETTI, interrompendo il relatore, avanzano perplessità sul comma 13 dell'articolo 5, che affida al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano, il compito di attuare l'anagrafe della produzione lattiero-casearia. Tale disposizione, a loro giudizio, non garantisce sufficientemente l'autonomia delle regioni; sarebbe stato dunque preferibile prevedere il conseguimento di un'intesa tra il Ministero e le regioni stesse.

Il senatore RUFFINO fa presente che la disposizione intende unicamente omogeneizzare i sistemi di informatizzazione regionale relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare e riguarda il solo censimento della produzione lattiero-casearia: essa non può pertanto dar luogo, a suo avviso, ad alcuna limitazione per le regioni. D'altro canto, la norma prevede specificamente che l'attuazione dell'anagrafe venga effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano.

Dissente il senatore RIVIERA, rilevando che la formalizzazione di una semplice «collaborazione» tra il Dicastero dell'agricoltura e le regioni non ne garantisce in alcun modo l'autonomia.

Il presidente della Commissione MACCANICO fa osservare che una formulazione che avesse fatto riferimento al conseguimento di un'intesa fra lo Stato e le regioni avrebbe implicato la sottoposizione della questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Dopo un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori RIVIERA, RUFFINO e MARCHETTI, il presidente SAPORITO ritiene opportuno precisare alla Commissione di merito che la norma in parola va interpretata in modo che risulti comunque garantito il conseguimento di una intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Dissente da tale proposta il senatore MARCHETTI, a cui giudizio *occorrerebbe fare obbligo alla Commissione di merito di emendare in tal senso il testo del citato comma 13.*

Dopo un ulteriore intervento del senatore RUFFINO, che reputa particolarmente opportuna la modifica introdotta al comma 8 dell'articolo 2, contrario il senatore Marchetti, la Sottocommissione dà mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, con l'osservazione emersa nel corso del dibattito.

Loblanco ed altri: Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226)

Deputati Bruni ed altri: Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Illustra congiuntamente i provvedimenti il senatore RIVIERA, suggerendo di formulare su entrambi parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore RUFFINO esprime perplessità sulla norma di cui all'articolo 14 del disegno di legge n. 685, e sulla analoga disposizione contenuta nel disegno di legge n. 226, che sottopongono ad autorizzazione comunale la vendita dei funghi freschi spontanei, ritenendo che da esse deriverebbero difficoltà interpretative.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

(Parere su emendamento alla 13ª Commissione: contrario)

Il senatore RUFFINO, premesso che la Sottocommissione ha già formulato il 7 ottobre scorso parere favorevole con una osservazione sul

disegno di legge n. 625, illustra l'emendamento 7.0.1, d'iniziativa del Governo.

Si apre il dibattito.

I senatori MARCHETTI e D'ALESSANDRO PRISCO ritengono che l'emendamento non presenti alcuna attinenza con i contenuti del disegno di legge n. 625.

Dopo un breve dibattito, la Sottocommissione, all'unanimità, delibera pertanto di esprimere parere contrario.

La seduta termina alle ore 14.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri****MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992****19^a Seduta***Presidenza del Presidente***PAVAN**

Intervengono il Ministro senza portafoglio per la protezione civile Facchiano, nonché i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bisagno, per la grazia e la giustizia De Cinque e per il tesoro Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 15,55.

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di Grazia e Giustizia (719), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PAVAN, il quale fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge volto a prevedere l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, con copertura sull'accantonamento relativo agli interventi vari in favore della giustizia. La Commissione bilancio della Camera ha espresso un parere favorevole. Per quanto di competenza non sembrano sussistere problemi.

Il senatore PAGLIARINI chiede la remissione in sede plenaria.

Il sottosegretario DE CINQUE fa presente che è estremamente urgente approvare il decreto e quindi chiede di soprassedere a tale richiesta, che viene ritirata dal senatore PAGLIARINI.

La Sottocommissione incarica quindi il presidente Pavan di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione

della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641)

(Parere all'Assemblea. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Pavan, il quale fa presente che si tratta di dare il parere all'Assemblea su una serie di emendamenti soprattutto su quelli accolti dalla Commissione.

Il ragionamento che si può fare al riguardo è se esiste una compensatività tra tali emendamenti. Comportano, secondo le risultanze del Servizio del bilancio, una perdita di gettito l'emendamento 8.1-ter, così come l'emendamento 1.0. Comporta invece un maggior gettito stimato in 2.500 miliardi l'emendamento 7.4 in materia di condoni. L'emendamento 8.4, invece, sempre in materia di regolamentazione IVA, sconta una perdita per il 1992 e un guadagno per il 1993. Da una prima analisi, dunque, al netto dei 2.500 miliardi del condono, iscritti in legge finanziaria, l'effetto sarebbe autocompensato, almeno per gli emendamenti accolti dalla Commissione, anche se va considerato che le minori entrate hanno un grado di certezza superiore rispetto alle maggiori entrate.

Per quanto concerne poi gli emendamenti parlamentari finora pervenuti, l'emendamento 8.1 dovrebbe ugualmente prevedere minori entrate per il 1992 e maggiori entrate per il 1993.

Osserva che il ministero delle finanze conferma tali valutazioni.

Senza discussione la Sottocommissione incarica quindi il presidente Pavan di trasmettere un parere nei termini da lui stesso proposti.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore SPOSETTI chiede che nella mattinata di domani si possano esaminare tutti i provvedimenti riguardanti le calamità, affinché si abbia un quadro completo delle coperture e si capisca tutta la tipologia di soluzioni che il Governo adotta per i singoli provvedimenti.

Il presidente PAVAN fa osservare che il disegno di legge n. 625 registra una serie di emendamenti del Governo volti a far riferimento al testo della legge finanziaria 1993 così come al momento elaborato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati: si tratta di una soluzione che presta il fianco a molte perplessità, perchè nel passato si è fatto riferimento almeno all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento.

Ha quindi la parola il ministro FACCHIANO, il quale fa presente che l'iter del disegno di legge n. 625 è abbastanza tormentato e che comunque l'urgenza di provvedere nasce dal fatto che i precedenti decreti-legge hanno creato situazioni di viva aspettativa nei confronti dello Stato, le quali non possono andare disattese, anche tenendo conto del fatto che il Tesoro ha aggiornato la copertura finanziaria.

Per quanto riguarda poi il decreto-legge relativo all'alluvione di Genova, il Tesoro ha sostenuto che la copertura è provvisoria e che quella definitiva sarà fornita a partire dal 1° gennaio.

Il senatore SPOSETTI pone il problema dell'articolo 1 del disegno di legge n. 625 e il presidente PAVAN fa osservare che si tratta di questioni già superate.

Il senatore SPOSETTI chiede una lettera da parte del Ministro del tesoro che confermi la copertura fornita, mentre il senatore PAGLIARINI chiede delucidazioni sull'articolo 8, in quanto in altri casi sono stati fatti salvi effetti di decreti diversi da quelli relativi alla materia in esame.

Il presidente PAVAN fa quindi presente che è opportuno che la Sottocommissione si riunisca domani mattina alle ore 9,30 per l'esame di questi provvedimenti: concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche (668)

(Parere all'Assemblea. Parere contrario per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PAVAN, il quale fa presente che in data 9 novembre 1992 sono stati trasmessi dall'Assemblea gli emendamenti accolti dalla Commissione. In merito ad essi si fa presente che quello 9.1 riproduce analogo emendamento con ugual numero sul quale la Commissione bilancio si è pronunciata in senso contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso il 28 ottobre. La Commissione non ha poi modificato l'articolo 8 del testo del decreto-legge, sul quale la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario, sempre per mancanza di copertura. Pertanto sembra opportuno riconfermare il parere già reso.

Si apre il dibattito a cui prendono parte il senatore SPOSETTI, il ministro FACCHIANO e il presidente PAVAN, il quale ultimo propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 9.1 per motivi di copertura, ribadendo il parere contrario sull'articolo 8 del decreto-legge, nell'intesa che, ove vengano presentati emendamenti che superino tale contrarietà, non vi saranno obiezioni a dare mandato al Presidente di trasmettere un nuovo parere in senso favorevole.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PAVAN, il quale fa presente che si tratta di un disegno di legge recante provvidenze varie per zone colpite da avversità atmosferiche, che riproduce nella sostanza norme già contenute in un precedente decreto-legge. Il provvedimento pone alcuni problemi.

In primo luogo la quasi totalità delle coperture è tratta da accantonamenti di fondo speciale o da capitoli di bilancio in conto capitale: occorre pertanto domandarsi se interventi di riparazione, di informazione ambientale, per contributi ad imprese armatoriali, ed altro possano avere tali caratteristiche.

In secondo luogo alcune coperture sono tratte da accantonamenti di fondo speciale relativi alla legge finanziaria 1992, ma tuttavia riferiti agli esercizi 1993 e successivi. Poichè è già stata presentata la legge finanziaria, la copertura deve essere correttamente operata sugli accantonamenti previsti dalla finanziaria 1993. Tuttavia si deve tener presente che la nuova legge finanziaria ha operato una drastica modifica della struttura dei fondi, riferendoli esclusivamente ai ministeri. Pertanto occorre valutare se gli accantonamenti della vecchia finanziaria trovino capienza in quelli nuovi e se i vari ministeri intendano già da ora utilizzare quote di fondi speciali degli anni successivi. Per inciso si ricorda che quanto ad accantonamenti di parte corrente per il 1993, la nuova tabella A reca per il ministero dell'ambiente solo 5 miliardi e nulla per i beni culturali, mentre quanto alla tabella B, l'ambiente ha 30 miliardi e i beni culturali 100 complessivamente. Il problema è rimasto aperto dopo la già citata riunione della Commissione del 15 ottobre. Alcuni accantonamenti di fondo speciale poi, quali quelli riferiti alle amministrazioni diverse non sono stati più introdotti nella finanziaria 1993. In questi casi dunque la copertura sarebbe assolutamente carente (è il caso degli articoli 1, commi 7 e 9, articolo 3, articolo 4, articolo 7, comma 3). A meno di non ritenere che, trattandosi di spese oggetto di precedente decreto-legge, le erogazioni relative agli esercizi futuri siano già state immesse in bilancio. In questo caso tuttavia le clausole di copertura andrebbero formulate con riferimento al bilancio e non ai fondi speciali.

Quanto alle coperture operate a valere su accantonamenti di fondo speciale relativi alla finanziaria 1992, si ricorda che la Commissione ha assunto la determinazione di ritenere valido tale tipo di utilizzo, se all'epoca dell'emanazione del decreto-legge n. 333 la quota era prenotata da decreti-legge in fase di conversione.

Ciò posto si deve far presente come alcune coperture (vedi articolo 1, comma 7) sono tratte da capitoli di bilancio o da residui del 1991. Tale fattispecie non può essere ammessa, essendo l'esercizio già concluso e in ogni caso non potendosi coprire con residui nuove spese.

L'articolo 7 poi verte in tema di contributi per Urbino, materia che come noto è oggetto di altro disegno di legge attualmente all'esame della Commissione istruzione.

Ciò posto per quanto riguarda la copertura, si fa poi presente che il provvedimento non è privo di altri problemi. Infatti l'articolo 2, comma 3, ad esempio, integra il Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura per 15 miliardi, senza specificare la copertura. L'articolo 6, comma 1, consente il superamento dei limiti alla contrazione di mutui previsti dalla legge n. 412 del 1991 (manovra di finanza pubblica) e andrebbe poi coordinato con l'articolo 1 del disegno di legge in materia di finanza pubblica, attualmente all'esame della Camera dei deputati e collegato alla legge finanziaria 1993. Il comma 2 dello stesso articolo consente la

rateizzazione di contributi previdenziali senza prevedere interessi se non a decorrere dal 1° gennaio 1993. L'articolo 5 prevede una copertura per 12 miliardi a valere sul capitolo 8567 del Ministero della marina mercantile, che non presenta disponibilità quanto a competenza, mentre la somma di 12 miliardi è tratta da residui: in proposito si deve osservare che la copertura su residui non rientra tra le fattispecie della legge di contabilità, anche se trattandosi di residui impropri è stata ammessa la loro utilizzazione a fini di copertura allorchè si tratti delle medesime finalità dell'originario capitolo di spesa. Il comma 5 del medesimo articolo si riferisce al capitolo 3575 del medesimo ministero: in proposito occorrerebbe avere notizie circa il fatto che tale capitolo non sia stato interamente utilizzato dalla legge sulla difesa del mare.

L'articolo 8 infine consente di mantenere validi gli effetti prodotti a seguito di una serie di decreti-legge: in proposito come è già stato rilevato in precedenti occasioni occorrerebbe avere dal Tesoro una distinta circa esattamente quali norme vengono tenute valide, al fine di ottenere una quantificazione degli effetti di tale norma di salvaguardia, rischiandosi altrimenti di produrre sanatorie generalizzate, con probabili riflessi sul lato della spesa.

In data 15 ottobre 1992 sono stati trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito. Quelli 2.0.2 e 2.0.3, di identico tenore mirano a conferire ulteriori provvidenze a favore di imprese, coprendole con capitoli di bilancio 1991 (esercizio ormai scaduto) e accantonamento di fondo speciale relativo alla finanziaria 1992 non più disponibile a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 333. Il comma 6 del medesimo emendamento provoca nuovi oneri, che non vengono coperti.

Gli emendamenti 2.0.1, 3.1, 4.1, 4.6 prevedono spese non coperte, mentre all'emendamento 5.1 manca, oltre che della copertura anche della quantificazione, vertendo in tema di sospensione di riscossione di imposte.

Gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 vertono in tema di ricostruzione a seguito del terremoto del Belice, stanziando 50 miliardi per il 1993 e 36 miliardi a decorrere dal 1994 per l'accensione, complessivamente di 200 miliardi di mutui. Si deve osservare in merito che la quantificazione dell'onere per ammortamento ed interessi appare non giustificata rispetto all'entità dei mutui contraibili. Quanto alla copertura l'emendamento fa riferimento all'accantonamento di fondo speciale di conto capitale relativo al ministero del Tesoro iscritto nella finanziaria per il 1993. In merito si osserva che, ovviamente sotto condizione dell'approvazione della finanziaria nel testo così come presentato dal Governo, tale accantonamento è attualmente disponibile. Tuttavia pur essendo al fine in questione contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge finanziaria occorre una pronuncia del Tesoro circa la sua compatibilità con gli indirizzi di politica economica generale.

È stato trasmesso altresì l'emendamento 1.4 che destina 35 miliardi alla regione Marche. Tale emendamento è stato poi modificato, onde fare riferimento esclusivamente all'accantonamento di fondo speciale relativo alla difesa del suolo. In merito a tale accantonamento, che risultava quasi interamente prenotato al momento dell'emanazione del decreto n. 333, si deve osservare che esso attualmente potrebbe essere

accondisceso, stante il fatto che la successiva decadenza in due decreti-legge ha in parte liberato l'accantonamento in oggetto. Tuttavia, la Ragioneria generale si è riservata un'ulteriore verifica delle prenotazioni che utilizzano l'accantonamento in questione: pertanto sarebbe opportuno disporre di tale documentazione prima di deliberare in materia.

In data 9 novembre sono stati trasmessi ulteriori emendamenti, che non sembrano suscitare problemi.

Il Tesoro ha poi preannunciato alcune proposte correttive delle clausole di copertura, che nella sostanza mirano a ridurre alcune norme di spesa, come rifinanziate dalla Tabella *d*) della legge finanziaria per il 1993 o a utilizzare fondi speciali, come disposti dalla medesima legge finanziaria. Poichè la finanziaria è attualmente allo stato di esame in Assemblea presso la Camera dei deputati occorre chiedersi se attendere l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, onde avere certezza delle coperture indicate in questa sede.

Ad avviso del presidente ABIS la proposta di far ricorso alla legge finanziaria *in itinere*, a fini di copertura, appare condivisibile.

Il senatore REDI osserva che probabilmente il provvedimento non è esaustivo di tutte le necessità di intervento a seguito di avversità atmosferiche.

Il senatore SPOSETTI propone di rinviare l'esame del disegno di legge, al fine di valutarne la portata finanziaria, con riferimento alle utilizzazioni, previste negli emendamenti governativi, di risorse riferite alla legge finanziaria 1993.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 11 novembre 1992, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bernini (Doc. IV, n. 20).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Galuppo (Doc. IV, n. 21).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi (Doc. IV, n. 26).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca (Doc. IV, n. 23).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Leoni (Doc. IV, n. 22).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 novembre 1992, ore 9

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sarde-

gna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992 (747).

II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSSI BRUTTI ed altri. - Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUZZETTI ed altri. - Modificazioni dell'Istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAISANO GRASSI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità parlamentare (419).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastranuono ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227).

- COLOMBO SVEVO ed altri. - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292).

III. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PONTONE ed altri. - Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 11 novembre 1992, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo

agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b*); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 11 novembre 1992, ore 9

Materie di competenza

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli indirizzi e gli obiettivi del processo di privatizzazione nei settori delle attività produttive, dell'energia e delle assicurazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 11 novembre 1992, ore 8,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul tema «Le Regioni nell'attuale quadro istituzionale»: esame di una proposta di documento conclusivo.

In sede consultiva

Esame dei seguenti disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717).
 - Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-*bis*).
 - Misure urgenti nel settore lattiero caseario (575-B).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 11 novembre 1992, ore 9,30

- Audizione del Ministro della difesa.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 11 novembre 1992, ore 9,30

- Audizione di un collaboratore della giustizia.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

Mercoledì 11 novembre 1992, ore 10

Discussione dei rapporti dei Comitati.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 11 novembre 1992, ore 14,30

- Costituzione della Commissione.
-

